

V COMMISSIONE PERMANENTE

(Bilancio, tesoro e programmazione)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Disposizioni in materia di sicurezza stradale. Nuovo testo unificato C. 44 e abb. ed emendamenti (Parere alla IX Commissione) (<i>Riesame e conclusione – Parere favorevole con condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione – Parere su emendamenti</i>)	140
ALLEGATO (Documentazione depositata dal Governo)	143

SEDE CONSULTIVA

Martedì 21 luglio 2009. — Presidenza del presidente Giancarlo GIORGETTI. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Alberto Giorgetti.

La seduta comincia alle 14.40.

Disposizioni in materia di sicurezza stradale. Nuovo testo unificato C. 44 e abb. ed emendamenti. (Parere alla IX Commissione).

(*Riesame e conclusione – Parere favorevole con condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione – Parere su emendamenti*).

La Commissione inizia il riesame del provvedimento in oggetto.

Il sottosegretario Alberto GIORGETTI deposita la documentazione predisposta al fine di fornire ulteriori valutazioni al testo del provvedimento e sugli emendamenti approvati dalla Commissione di merito in linea di principio nel corso dell'esame in sede legislativa (*vedi allegato*).

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, rileva che alla luce della documentazione depositata dal rappresentante del Governo risulta necessario procedere all'espressione di un nuovo parere sul testo e sugli emendamenti.

Remigio CERONI (Pdl), *relatore*, rilevando di non condividere alcune valutazioni contenute nella documentazione del Governo su alcune specifiche proposte emendative, formula la seguente proposta di parere:

« La V Commissione,

esaminato il nuovo testo unificato C. 44 e abb., recante Disposizioni in materia di sicurezza stradale;

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo per cui:

la previsione di cui al comma 1 dell'articolo 214-ter del decreto legislativo n. 285 del 1992, introdotto dall'articolo 24 del testo trasmesso dalla Commissione, concernente la possibilità di affidare i veicoli sequestrati in custodia alla polizia giudiziaria anche per le esigenze delle sezioni di polizia giudiziaria, è suscettibile

di determinare oneri privi di adeguata quantificazione e copertura in relazione agli indennizzi da corrispondere al legittimo proprietario del veicolo il cui valore commerciale è ridotto;

dalle disposizioni di cui all'articolo 32, in materia di circolazione dei ciclomotori, deriva una perdita per l'erario di circa 25,5 milioni di euro imputabile all'anno 2010.

esprime

sul testo del provvedimento:

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione:

all'articolo 24, comma 1, capoverso « ART. 214-ter. », sopprimere il comma 1.

all'articolo 32, sopprimere il comma 2;
sugli emendamenti trasmessi:

PARERE FAVOREVOLE

sugli identici articoli aggiuntivi 8.01 (nuova formulazione) e 8.02 (nuova formulazione) con la seguente condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione:

Aggiungere, in fine, il seguente comma: « 2-bis. Le amministrazioni pubbliche interessate provvedono alle attività previste dal presente articolo, nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. »;

PARERE FAVOREVOLE

sull'emendamento 10.3 con la seguente condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione:

Alla lettera b), aggiungere in fine le seguenti parole: « I relativi costi sono posti integralmente a carico dei soggetti richie-

denti. Le amministrazioni pubbliche interessate provvedono all'organizzazione dei corsi nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. »;

PARERE FAVOREVOLE

sull'emendamento 12.7 con la seguente condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione:

nella parte consequenziale, sopprimere la lettera b);

PARERE FAVOREVOLE

sugli identici emendamento 12.2 (nuova formulazione) e 12.6 (nuova formulazione) con la seguente condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione:

dopo il comma 2-bis aggiungere il seguente: « 2-ter. All'attuazione delle disposizioni di cui al comma 2-bis, l'amministrazione competente provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. »;

PARERE FAVOREVOLE

sull'emendamento 13.1 con la seguente condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione:

Dopo il comma 01 aggiungere il seguente comma) « 02. Le spese relative all'attività di accertamento di cui all'articolo 119, comma 2, del decreto legislativo n. 285 del 1992, come modificato dal presente articolo, inclusive degli emolumenti da corrispondere ai medici, sono poste a carico dei soggetti richiedenti. »;

PARERE FAVOREVOLE

sull'articolo aggiuntivo 22.08, con la seguente condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione:

Al comma 1, lettera *d*) sopprimere le parole da « oppure avvocati delegati » fino alla fine della lettera;

PARERE FAVOREVOLE

sugli identici articoli aggiuntivi 33.02 e 33.03, con la seguente condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione:

Aggiungere in fine il seguente comma: « *2-bis*. Le spese connesse al rilascio della certificazione di cui al presente articolo sono a carico dei soggetti che richiedono la patente di guida di cui al comma 1. Le amministrazioni pubbliche interessate provvedono alle attività previste dal presente articolo, nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. »;

PARERE FAVOREVOLE

sull'articolo aggiuntivo 39.01 con la seguente condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione:

Aggiungere in fine il seguente comma: « *2-bis*. Dall'attuazione del presente articolo non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. »;

PARERE CONTRARIO

sull'emendamento 40.3 (*nuova formulazione*);

NULLA OSTA

sulle restanti proposte emendative.

Si intende conseguentemente revocato il parere espresso in data 15 luglio 2009 sul provvedimento in oggetto e sui relativi emendamenti ».

La Commissione approva la proposta di parere.

La seduta termina alle 14.50.

ALLEGATO

**Disposizioni in materia di sicurezza stradale
(Nuovo testo unificato C. 44 e abb.)**

DOCUMENTAZIONE DEPOSITATA DAL GOVERNO

Testo.

In via preliminare, si ribadisce il parere contrario formulato nella precedente nota di questo Dipartimento, n. 57896 del 28 maggio 2009, relativamente all'articolo 32 e all'articolo 24, comma 1, riportati senza alcuna modifica nel testo unificato adottato come testo base.

Come osservato dal Dipartimento delle Finanze nella nota n. 5805 del 13 maggio 2009, l'articolo 32 della proposta normativa comporta una perdita per l'erario pari a circa 25.5 milioni di euro imputabile all'anno 2010, priva dell'indicazione della necessaria copertura finanziaria. Conseguentemente tale disposizione non risulta assentibile.

Quanto al disposto del comma 1 dell'articolo 24, si ribadisce la necessità di sopprimere, al capoverso, il comma 1 dell'articolo 214-ter, che prevede la possibilità di affidare i veicoli sequestrati in custodia alla polizia giudiziaria anche per le esigenze delle sezioni di polizia giudiziaria.

Ciò in quanto, l'uso del veicolo da parte degli organi di Polizia espone il bene sequestrato, oltre che alla normale usura e ai rischi connessi alla circolazione stradale del mezzo stesso, anche a situazioni di particolare pericolo propri delle operazioni di particolare pericolo propri delle operazioni istituzionali dei predetti organi.

Considerato che il provvedimento di sequestro – a differenza del provvedimento di confisca divenuto definitivo – può comportare la restituzione del bene, il proprietario tornato in possesso del veicolo il cui valore commerciale è ridotto, secondo consolidati principi dell'ordina-

mento giuridico, è legittimato a chiedere un indennizzo, per far fronte al quale non è prevista alcuna copertura finanziaria.

Emendamenti.

Emendamenti 5.6 - 6.3: La commissione Bilancio chiede chiarimenti in ordine ad eventuali oneri aggiuntivi derivanti dall'introduzione della sanzione della confisca per irregolarità amministrative. Al riguardo si ritiene che l'attività di confisca per tali sequestri, possa rientrare negli ordinari compiti già previsti a legislazione vigente.

Emendamento 7.2: In relazione alla richiesta di chiarimenti sul regime fiscale avanzati dalla commissione si rinvia al Dipartimento delle finanze.

Emendamenti 8.01 - 8.02: La Commissione Bilancio chiede chiarimenti in ordine ad eventuali oneri aggiuntivi determinati da un ampliamento dei corsi e delle prove pratiche.

Al riguardo, si conferma quanto precedentemente osservato nel precedente parere dello scrivente in ordine alla presumibile assenza di oneri per le amministrazioni pubbliche, tenuto conto del contributo posto a carico dei richiedenti. Ciò posto si ritiene comunque opportuno inserire una clausola di invarianza finanziaria.

Emendamento 10.3: In ordine alla necessità di escludere l'insorgenza di oneri

con riferimento ai corsi di formazione, si concorda con quanto esposto dalla commissione Bilancio.

Emendamento 12.7: L'articolo 21 del testo (modifiche agli articoli 174 e 178 decreto legislativo 285/1992 e agli articoli 176 e 179 in materia di durata della guida di autoveicoli adibiti al trasporto di persone o di cose, di documenti di viaggio, di comportamenti durante la circolazione e di dispositivo e l'emendamento 12.7 del Relatore, poiché contengono modifiche alle disposizioni sanzionatorie riferite a violazioni di disposizioni contenute nel Regolamento (CE) N. 561/2006, ai sensi dell'articolo 19 del citato Regolamento, devono essere notificati alla Commissione Europea.

Si esprime, inoltre, parere contrario in merito alla lettera *b*), comma 2, che prevede esenzioni dal pagamento del pedaggio per i veicoli con targa C.P., in quanto suscettibile di recare oneri a carico della finanza pubblica non quantificati e non coperti.

Emendamenti 12.2 - 12.3 - 12.6: Per quanto riguarda l'attività di studio e di sperimentazione si concorda con quanto esposto dalla commissione bilancio, rinviando alle valutazioni del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti che deve dare dimostrazione con relazione tecnica della realizzabilità di tali compiti con le proprie risorse disponibili a legislazione vigente, ovvero quantificare i relativi oneri individuando la relativa copertura finanziaria.

Emendamento 13.1: si esprime parere contrario, in quanto la disposizione è suscettibile di recare oneri non quantificati e privi di copertura connessi agli emolumenti da corrispondere ai medici in quiescenza incaricati all'effettuazione degli accertamenti sanitari.

Emendamento 15.9 e subemendamenti 0.15.9.3 e 0.15.9.2: parere contrario, in quanto potenzialmente lesivo degli equilibri finanziari dell'ente accertatore, attuale destinatario dei proventi delle sanzioni. Inoltre la proposta emendativa delinea un

quadro di riscossione dei proventi delle sanzioni farraginoso e di difficile attuazione.

Emendamento 21.01: si ritiene che dalla proposta emendativa non discendano nuovi o maggiori oneri, in quanto anche precedentemente la previsione dell'obbligo era comunque possibile per tali fattispecie il ricorso al servizio veterinario pubblico.

Emendamento 22.25: la proposta emendativa prevede la possibilità, per gli organi di Polizia, di sottoporre i conducenti ad accertamenti clinico-tossicologici, e strumentali ovvero analitici su campioni di liquidi biologici. Si conferma che, in assenza di una assicurazione sulla invarianza degli oneri da dimostrare con adeguata relazione tecnica, la proposta, in particolare per il prevedibile uso di specifica strumentazione, è suscettibile di recare oneri a carico della finanza pubblica non quantificati e privi di copertura finanziaria.

Emendamento 12.8: nulla da osservare, previa assicurazione che la trasmissione all'agente accertatore della copia autentica della sentenza o del decreto divenuti irrevocabili con cui si decurtano i punti dalla patente di guida, non comportino oneri aggiuntivi.

Emendamento 22.08: Si ritiene che il riconoscimento in capo al Prefetto della facoltà di stipulare convenzioni con l'ordine degli avvocati sia suscettibile di determinare oneri per il bilancio dello Stato e che non risulti la clausola di invarianza.

Il legale, infatti, è chiamato a svolgere un'attività professionale che, come tale, deve essere retribuita. Non si comprende come si farebbe fronte agli onorari di spettanza degli avvocati per i casi di soccombenza o di vittoria con compensazione delle spese.

Emendamenti 33.02 e 33.03: L'assenza di oneri deve comunque essere esplicitata, prevedendo che le spese di certificazione siano poste a carico del soggetto richiedente.

Emendamento 39.01: nulla da osservare nel presupposto che dall'attività di verifica ivi prevista non derivino oneri a carico della finanza pubblica. Si richiede l'inserimento di una clausola di invarianza di oneri.

Emendamento 40.3: parere contrario, in quanto le risorse sono destinate prioritariamente ad iniziative governative programmate per la realizzazione di interventi strumentali di politica economica.